

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 12/10/2004 n. 6580

legge 109/94 Articoli 1, 20 - Codici 1.1, 20.1

Il principio ermeneutico secondo cui, in materia di contratti di appalto, tra più interpretazioni del bando di gara è da preferire quella che conduce alla partecipazione del maggior numero possibile di aspiranti, al fine di consentire, nell'interesse pubblico, una selezione più accurata tra un ventaglio più ampio di offerte, è applicabile solo quando sussista un'effettiva incertezza interpretativa e non quando la *lex specialis* della gara sia univoca nel richiedere un certo adempimento a pena di esclusione. Il formalismo che caratterizza la disciplina delle procedure per l'aggiudicazione dei contratti della pubblica Amministrazione risponde, da un lato, ad esigenze pratiche di certezza e celerità, dall'altro, soprattutto alla necessità di garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa e la parità di condizioni tra i concorrenti, per cui non appare ammissibile ipotizzare che in capo all'Amministrazione residui un margine di valutazione in concreto, caso per caso, di una fattispecie da essa stessa disciplinata con norma chiara e puntuale.